



COMUNE DI SANTO STEFANO DI SESSANIO

PROVINCIA DI L'AQUILA

Via Benedetta snc – 67020 Santo Stefano di Sessanio

Tel 0862.89203 Fax 0862.89662

sito internet: www.comunesantostefanodisessanio.aq.it

PROT. 1662 DEL
01/07/2019

ORDINANZA SINDACALE CONTINGIBILE ED URGENTE EX ART. 54 D.LGS 267/2000

PREVENZIONE IN TEMA DI ANTINCENDIO BOSCHIVO

N. 23 del 01/07/2019

IL SINDACO

Visti:

L'art. 54 del D.lgs 267/2000, Co. 4 che recita: "Il Sindaco, quale ufficiale di Governo, adotta, con atto motivato provvedimenti, anche contingibili ed urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione".

L'art. 1 del D. M. Interno del 5 Agosto 2008 che recita: "Ai fini di cui all'art. 54, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come sostituito dall'art. 6 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, in legge 24 luglio 2008, n. 125, per incolumità pubblica si intende l'integrità fisica della popolazione e per sicurezza urbana un bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa, nell'ambito delle comunità locali, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale".

L'art. 2 del sopracitato decreto: "il sindaco interviene per prevenire e contrastare:....lett. d) le situazioni che costituiscono intralcio alla viabilità pubblica o che alterano il decoro urbano";

Considerato:

Con DGR n.447/2013, n. 518/2014, n.617/2015 DGR 381 del 14.07.2017, è stato aggiornato il Piano Regionale di Prevenzione degli incendi boschivi 2010-2012. Il piano è consultabile in tutte le sue componenti cartografiche, nella sezione Cartografia, Protezione Civile, del Geoportale regionale. Sul Geoportale della regione Abruzzo è disponibile il rilievo delle superfici percorse dal fuoco per il periodo 2007-2017, fonte Comando Regionanle Carabinieri Forestali Abruzzo e Molise.

La sentenza n. 4812/2008 del Consiglio di Stato "il rispetto del principio di proporzionalità si traduce nel potere di sacrificare anche interessi giuridicamente protetti di soggetti determinati, entro

ragionevoli limiti temporali ed oggettivi e con il rispetto di rigorose garanzie sostanziali (rispetto principi generali dell'ordinamento) e formali (motivazione) nonché adeguata istruttoria. Nel rispetto di tali condizioni, il potere di ordinanza sindacale si può svolgere con relativa ampiezza”.

Reale la motivazione come in narrazione esposta (T.A.R. Umbria, 29 agosto 2013, n. 451: in senso conforme: Consiglio di Stato, Sez. VI, 13 giugno 2012, n. 3490);

La presenza di un evento nuovo ed imprevedibile (T.A.R. Veneto Sez. II n. 406/2013; Cons. Stato, Sez. V, 19 settembre 2012, n. 4968; T.A.R. Campania, NAPOLI, Sez. I, 21 giugno 2005, n. 8328), secondo cui ciò che conta è l'effettiva esistenza di una situazione di pericolo imminente al momento dell'adozione dell'ordinanza, essendo ininfluyente tanto la prevedibilità dell'evento dannoso, quanto il fatto che la situazione emergenziale sia sorta in epoca precedente.

Assodata la contingibilità, intesa come attualità o imminenza di un fatto eccezionale, quale causa da rimuovere con urgenza; il previo accertamento, da parte degli organi competenti, della situazione di pericolo o di danno che s'intende fronteggiare, corredato da una congrua motivazione che tale presupposto ha evidenziato; la mancanza di strumenti alternativi, previsti dall'ordinamento, stante il carattere extra ordinem del potere sindacale in oggetto; la necessità che, in relazione al suo scopo, il provvedimento non rivesta il carattere della continuità e stabilità di effetti e, pertanto, non ecceda le finalità di un momentaneo rimedio alla situazione contingente (Consiglio di Stato, sez. V, 8 maggio 2007, n. 2109, Consiglio Stato, sez. VI, 27 febbraio 2001, n. 1374; TAR Toscana, sez. I, 23 febbraio 2000, n. 323; Consiglio Stato, sez. V, 29 luglio 1998, n. 1128; TAR Piemonte, sez. I, 15 gennaio 1998, n. 12).

ORDINA

Entro il 2 Luglio 2019: i proprietari e/o conduttori di terreni appartenenti a qualunque categoria d'uso del suolo, sono tenuti a ripulire da fieno, rovi, materiale secco di qualsiasi natura, l'area limitrofa a strade pubbliche, per una fascia di almeno 3 metri calcolati a partire dal limite delle relative pertinenze della strada medesima;

i proprietari e/o conduttori di fondi agricoli sono altresì tenuti a creare una fascia parafuoco, con le modalità di cui al comma 1, o una fascia erbosa verde, intorno ai fabbricati rurali e ai chiusi destinati al ricovero di bestiame, di larghezza non inferiore a 10 metri;

i proprietari e/o conduttori di colture cerealicole sono tenuti a realizzare una fascia arata di almeno 3 metri di larghezza, perimetrale ai fondi superiori ai 10 ettari accorpati;

i proprietari e/o conduttori dei terreni adibiti alla produzione di colture agrarie contigui con le aree boscate definite all'art. 28, devono realizzare all'interno del terreno coltivato, una fascia lavorata di almeno 5 metri di larghezza, lungo il perimetro confinante con il bosco; i proprietari e/o conduttori di terreni siti nelle aree urbane periferiche, devono realizzare, lungo tutto il perimetro, e con le modalità di cui al comma 1, delle fasce protettive prive di qualsiasi materiale secco aventi larghezza non inferiore a 5 metri.

All'interno del centro abitato e nell'immediata periferia i proprietari di aree appartenenti a qualsiasi categoria d'uso, ovvero incolte con presenza di erbacce, rifiuti di qualsiasi genere, sterpi o quanto altro possa costituire pericolo d'incendio o ricettacolo di insetti o di parassiti nocivi, tra cui le zecche, sono tenuti ad effettuare il taglio e l'asporto dei residui di falciatura delle aree entro il 1 Luglio 2019;

relativamente alle aree urbane periferiche dovranno essere realizzate lungo tutto il perimetro di confine adeguate fasce parafuoco aventi larghezza minima pari a metri 5, prive di qualsiasi materiale infiammabile, da realizzarsi mediante aratura superficiale del terreno, detta condizione dovrà essere garantita per tutto il periodo in cui vige l'elevato rischio di incendio boschivo, di cui alle prescrizioni Regionali Antincendio.

Il divieto del pascolo e del transito degli animali nel centro abitato e nelle aree prospicienti, salvo inderogabili esigenze da autorizzarsi preventivamente con le necessarie prescrizioni da impartirsi a cura del Servizio veterinario dell'ASL competente per territorio. Allo scopo di contribuire al mantenimento del decoro urbano e di non arrecare danni a terzi, i proprietari e/o conduttori di terreni o cortili nei quali vi siano alberi, arbusti o siepi devono potarli a filo dei muri delle loro proprietà private, ferme restando, le responsabilità civili e/o penali in capo agli stessi per eventuali danni cagionati a terzi, sono ammesse sporgenze di bordure floreali di modesta entità di 10/15 cm (prive di spine) a condizione che, le stesse, non siano causa di intralcio ai pedoni, ad esempio se ubicate nei tratti di marciapiede molto stretti e che i proprietari abbiano cura di osservare una puntuale e scrupolosa pulizia dell'area antistante alla bordura.

E' fatto obbligo altresì ai proprietari e/o conduttori di immobili di provvedere alla rimozione di eventuali erbacce spontanee, presenti sulle facciate dei fabbricati, ovvero sui muri di recinzione confinanti con la pubblica via.

Per i trasgressori è prevista la sanzione amministrativa che va da un minimo di euro 1.032,00 ad un massimo di euro 10.320,00, inoltre ove ne ricorrano le circostanze si può incorrere nell'incriminazione per il reato di incendio boschivo, punito ai sensi dell'art. 423 bis del C.P. con la reclusione da 1 a 5 anni, se colposo, e da 4 a 10 anni, se doloso».

Chiunque violi le disposizioni della presente Ordinanza di cui alla parte II, per le quali non sia già prevista specifica sanzione ovvero che il fatto non costituisca reato secondo le disposizioni vigenti, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro e troveranno applicazione le disposizioni previste dalla legge 689/81 e s.m. i.

Trascorso il termine entro il quale provvedere alla pulizia delle aree, i proprietari verranno diffidati mediante comunicazione scritta a cura del Servizio di Polizia Municipale perché provvedano alla pulizia di tali aree entro il termine di 10 (dieci) giorni.

Trascorsi i termini indicate nella (diffida) senza che l'interessato abbia ottemperato all'ordine ingiunto si provvederà con l'emanazione di una ordinanza nominativa, la cui inadempienza l'esecuzione d'ufficio con addebito delle spese al contravventore;

Tali situazioni devono essere mantenute per tutto il periodo in cui vige lo stato di elevato rischio di incendio, ovvero dal 1° Luglio fino al 31 ottobre 2019.

che contro la presente Ordinanza i cittadini interessati possono proporre - ricorso al TAR entro 60 gg. ovvero - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 gg. tutti decorrenti dalla data di notificazione o dalla piena conoscenza del presente provvedimento.

Santo Stefano di Sessanio, lì 01.07.2019



IL SINDACO

Ing. Fabio Santavicca